



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

AREA AFFARI GENERALI - SERVIZI DEMOGRAFICI

DETERMINAZIONE NR. 11 DEL 01/02/2023

OGGETTO: BANDO PUBBLICO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO) VIA FOSSE ARDEATINE N. 10/A - AGGIUDICAZIONE PROVVISORIA.

FIRMATO
Il Direttore dell'Area
Gianna Salsini

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO

Città Metropolitana di Bologna

AREA AFFARI GENERALI-SERVIZI DEMOGRAFICI

IL DIRETTORE

OGGETTO: BANDO PER L'ASSEGNAZIONE IN CONCESSIONE DI UN'AREA PUBBLICA PER L'INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO PER LA SOMMINISTRAZIONE AL PUBBLICO DI ALIMENTI E BEVANDE NEL COMUNE DI SAN GIORGIO DI PIANO (BO) - VIA FOSSE ARDEATINE N. 10/A. – DETERMINA DI AGGIUDICAZIONE

Premesso che:

- con Determinazione dell'Area Affari Generali-Servizi Demografici n. 63 del 14/12/2022 è stato approvato il bando pubblico per l'assegnazione in concessione di un'area pubblica per l'installazione di un chiosco per la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande nel comune di San Giorgio di Piano – via Fosse Ardeatine n. 10/A, da aggiudicare con il criterio di cui all'art.95 comma 2 del D. lgs 50/2016 (offerta economicamente più vantaggiosa);
- il relativo bando è stato pubblicato all'albo pretorio on line e sul sito internet del Comune;
- nel termine perentorio previsto nel bando di gara (entro e non oltre le ore 12 del giorno 19/01/2023) sono pervenuti n. 2 plichi trasmessi dai seguenti soggetti giuridici:
 1. Gelateria K2 di Belluzzi Cristiano – P.G. n. 738 del 18/01/2023;
 2. Garani Adriano e c. sas - P.G. n. 788 del 19/01/2023;
- con Determinazione dell'Area Affari Generali-Servizi Demografici n. 10 del 26/01/2023 è stata nominata la presente Commissione di Gara, così composta:
 - a) Salsini Gianna - Presidente Commissione di gara e membro verbalizzante;
 - b) Geom. Bernardini Valerio, componente della Commissione;
 - c) Dr. Bonetti Enrico, componente della Commissione.

Considerato che:

- Il giorno 31 gennaio 2023 si è svolta la seduta di apertura della documentazione di gara, come da avviso prot. n. 1104 del 26701/2023, pubblicato all'Albo Pretorio online al progressivo n. 53/2023;
- A seguito di apertura dei plichi, la documentazione amministrativa (Allegato A) è risultata conforme alle indicazioni del bando di gara, comportando l'ammissione alla gara di entrambi i concorrenti;
- La scelta dell'aggiudicatario si è svolta secondo il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- L'offerta economicamente più vantaggiosa risultante dall'esame delle offerte tecniche ed economiche presentate e dalla conseguente attribuzione dei punteggi come da bando di gara, è quella presentata dalla ditta "Gelateria K2" di Belluzzi Cristiano;

Accertata la propria competenza in ordine all'adozione del presente provvedimento ai sensi del vigente regolamento comunale di contabilità e dell'art. 107 del D. Lgs. 267/2000;

Dato atto che si provvederà all'accertamento degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa contenuta nel codice dei contratti e che in caso di insussistenza di uno o più di tali requisiti il contratto si intenderà immediatamente risolto;

DETERMINA

1. di approvare le risultanze del verbale di gara redatto in data 31/01/2023 ed allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;
2. di procedere all'aggiudicazione provvisoria alla ditta "Gelateria K2" di Belluzzi Cristiano, con sede in via Fosse Ardeatine 10/A della concessione dell'area pubblica di cui all'oggetto;
3. di procedere alle verifiche relative alla veridicità della documentazione presentata dall'aggiudicatario in sede di gara;
4. di pubblicare il presente atto sulla sezione "Amministrazione Trasparente – Bandi di gara e Contratti" sul sito istituzionale del Comune e sull'Albo Pretorio;
5. di dare atto che ai sensi dell'art. 6 bis della L. n. 241/1990 e dell'art. 1 co. 9 lett. e) della L. n. 90/2012, non sussistono cause di conflitto di interesse, anche potenziale nei confronti del responsabile del presente procedimento;